

DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO: P.F.SFA – D.D. ASSAM n. 91/DIRA del 31.1.2017. Diniego allo spostamento di piccole quantità di piante, legname e legno d’imballaggio specificati ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 da zone delimitate per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nella Regione Marche. Sig. Ercoli Alberto, residente in via Pianarelle 10 Montegiorgio (FM). Anno 2021.

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n. 28 e preso atto che l’art. 25, comma 5 assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018;

DECRETA

- di esprimere il **diniego** al sig. Ercoli Alberto residente in via Pianarelle 10 Montegiorgio (FM), ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Direttore A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017, allo spostamento di legname specificato per uso civico perché le piante appartenenti al genere botanico *Ulmus spp.* a dimora in aree censite al f. 43 particella 335 (p) in agro del Comune di Montegiorgio(FM), dalle quali sarebbe stato prodotto il legname in esame, sono state accertate infestate da *Anoplophora glabripennis* Motschulsky per cui saranno oggetto di misura fitosanitaria di abbattimento e distruzione;
- di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione o notifica oppure può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla sua comunicazione o notifica.

Si afferma che dal presente atto non deriva e non può derivare un impegno di spesa a carico dell’A.S.S.A.M.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO



Normativa di riferimento e atti presupposti

- L.R. n. 11 del 16.01.1995;
- L.R. n. 9 del 14.1.1997;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.G.R. Marche 08.06.2004 n. 621;
- Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio 2016/2031;
- Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio 2017/625;
- Regolamento di Esecuzione UE 2019/2072 della Commissione;
- Regolamento Delegato UE 2019/1702 della Commissione;
- Direttiva 2000/29 CE del Consiglio dell'8.01.2000;
- Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015;
- D.Lgs. 19.8.2005, n. 214;
- D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 9.10.2015;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017;
- D.D. P.F. SFA - ASSAM n. 88 del 14.4.2020;
- D.G.R.M. n. 58 del 25.01.2021.

Motivazione

- La Legge Regionale n. 9 del 14.01.1997 è stata istituita l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.) e alla medesima sono stati assegnati i compiti del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), istituito con Legge Regionale n. 11 del 16.01.1995.
- La D.G.R.M. n. 58 del 25.01.2021 ha prorogato l'incarico per le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.) e conferimento incarico ad interim delle funzioni della P.F. "Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia" presso l'A.S.S.A.M..
- Il Regolamento UE 2016/2031, che ha abrogato con eccezioni la direttiva 2000/29 CE riguardante le misure di protezione per la Comunità Europea dall'introduzione e diffusione degli organismi nocivi ai vegetali, ha stabilito i criteri per la valutazione dei rischi causati da organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali ed ha previsto le misure per ridurre i suddetti rischi.
- Il Regolamento Delegato UE 2019/1702 che integra il Reg. UE 2016/2031, include *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nell'elenco degli organismi nocivi prioritari ossia organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione poichè la sua presenza nel territorio è giudicata capace di arrecare un impatto economico, ambientale o sociale più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena.
- La Regione Marche, a seguito dell'accertamento di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky in alcune aree regionali, ha individuato e prescritto le misure di emergenza per contrastare la diffusione del tarlo asiatico del fusto descritte nel "Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo nelle Marche" approvato con D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013. Nel piano d'azione è stata demandata al Servizio fitosanitario regionale la facoltà di individuare ed adottare, con propri atti, misure fitosanitarie per l'eradicazione ed il contenimento tarlo asiatico del fusto nonché di attuare prescrizioni fitosanitarie finalizzate a prevenire attacchi o evitare la diffusione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nella produzione e/o commercio delle specie legnose sensibili.
- Il Decreto del Direttore dell'A.S.S.A.M. – Servizio fitosanitario (D.D. A.S.S.A.M.) n. 372/DIRA del 9.10.2015 sono state approvate le misure ufficiali del S.F.R. di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura del legname infestato e/o di legname specificato nella regione Marche.
- La Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 ha evidenziato i requisiti per gli spostamenti nel territorio dell'Unione di piante e legname specificati



originari e/o introdotti in zona delimitata per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky e del materiale di imballaggio di legno specificato originario di una zona delimitata del suddetto organismo nocivo. In ottemperanza alla citata Decisione di esecuzione (UE) con D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017 sono state approvate le procedure fitosanitarie per la disciplina degli spostamenti dei vegetali e/o prodotti vegetali sopra menzionati. Nel D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA, inoltre, sono state regolate le procedure fitosanitarie per eseguire lo spostamento, ai sensi del D.lgs. 214/05, art. 25 comma 2, di piccoli quantitativi di piante, legname specificato e legno d'imballaggio specificati, provenienti da zone delimitate per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né agricoli né commerciali o di legname e legno di imballaggio specificati destinati allo smaltimento, purchè non rappresenti un rischio di diffusione di organismi nocivi alle piante. La disciplina prevista dal D.Lgs. 214/05 sullo spostamento di vegetali e prodotti vegetali destinati ad essere utilizzati per fini non professionali senza l'emissione del passaporto delle piante, fatto salvo che detto spostamento non rappresenti un rischio di diffusione di organismi nocivi, è conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2016/2031.

- Il D.D. A.S.S.A.M n. 88 del 14.04.2020 sono state aggiornate le zone delimitate (zona infestata e zona cuscinetto) per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nella regione Marche.

Preso atto della comunicazione di spostamento di legname per uso civico del 16.03.2021 presentata dal sig. Ercoli Alberto residente in via Pianarelle 10 Montegiorgio (FM).

Considerato che dalle istruttorie documentale e tecnica, depositate agli atti dell'ufficio, questo Servizio Fitosanitario ha:

- appurato che il legname, oggetto della comunicazione del 16.03.2021 deriverebbe da piante specificate del genere botanico *Ulmus spp.* ;
- constatato che nelle suddette piante, in seguito ad ispezione visiva, sono stati accertati sintomi riferibili ad *Anoplophora glabripennis* Motschulsky per cui saranno oggetto di misura fitosanitaria di abbattimento e distruzione ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015;
- provveduto a contrassegnare il gruppo di piante in argomento con etichetta del Servizio fitosanitario regionale n. 20/L/0188.

Esito dell'istruttoria e proposta

Si ritiene che i requisiti per lo spostamento di legname per uso civico di cui alla comunicazione del 16.03.2021, presentata dal sig. Ercoli Alberto residente in via Pianarelle 10 Montegiorgio (FM) non siano rispettati in quanto il legname deriverebbe da piante del genere botanico *Ulmus spp.* accertate infestate da *Anoplophora glabripennis* Motschulsky e quindi soggette a misure fitosanitarie di abbattimento e distruzione, ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015.

Per quanto esposto sopra si propone di procedere all'adozione del provvedimento finale conforme all'esito dell'istruttoria allo scopo:

- di esprimere il **diniago** al sig. Ercoli Alberto residente in via Pianarelle 10 Montegiorgio (FM), ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Direttore A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017, allo spostamento di legname specificato per uso civico perché le piante appartenenti al genere botanico *Ulmus spp.* a dimora in aree censite al f. 43 particella 335 (p) in agro del Comune di Montegiorgio(FM), dalle quali sarebbe stato prodotto il legname in esame, sono state accertate infestate da *Anoplophora glabripennis* Motschulsky per cui saranno oggetto di misura fitosanitaria di abbattimento e distruzione. Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL



PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Nessun allegato)

